



№ 6386/21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Oggetto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSIMO FERRO

- Presidente -

Dott. GUIDO MERCOLINO

- Consigliere -

Dott. LAURA SCALIA

- Consigliere -

Dott. PAOLA VELLA

- Rel. Consigliere -

Dott. MASSIMO FALABELLA

- Consigliere -

Opposizione a decreto
ingiuntivo

Ud. 22/12/2020 - CC

6386

R.G.N. 12987/2020

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 12987-2020 proposto da:

(omissis)

SRL UNIPERSONALE IN

LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore *pro-tempore*, elettivamente

domiciliata in (omissis), presso

lo studio dell'avvocato (omissis), rappresentata e difesa

dall'avvocato (omissis);

- ricorrente non costituita -

contro

FALLIMENTO (omissis) SRL, in persona del Curatore *pro-*

tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall'avvocato (omissis);

- controricorrente -

8369
/20

avverso la sentenza n. 4265/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 25/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Paola Vella.

Rilevato che:

1. (omissis) *s.r.l. unipersonale in liquidazione* ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano di rigetto della sua impugnazione della sentenza con cui il Tribunale di Lodi aveva respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla società (omissis) *s.r.l.* (poi fallita) in forza del contratto di affitto di azienda stipulato *inter partes*;
2. il Fallimento (omissis) *sr/* ha resistito con controricorso;
3. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio.

Considerato che:

4. il ricorso è improcedibile ai sensi dell'art. 369, co. 1, c.p.c., in quanto notificato il 12/03/2020 ma non depositato, come da attestazione della Cancelleria centrale civile di questa Corte in data 1 giugno 2020 (tenuto conto che l'art. 83, co. 2, d.l. n. 18 del 2020 ha sospeso i termini processuali dal 9 marzo al 15 aprile 2020 e l'art. 36, d.l. n. 23 del 2020 l'ha prorogata sino al 11 maggio 2020);

5. in simili casi va fatta applicazione del principio per cui «*L'omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d'ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio - sancito dall'art. 156 c.p.c. - di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigano apposite e separate norme*» (Cass. 25453/2017, Cass. 12894/2013);

6. d'altro canto, «la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione e che abbia, a sua volta, notificato al ricorrente il controricorso, ha il potere, ove quest'ultimo abbia ommesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell'art. 369 c.p.c., di richiedere l'iscrizione a ruolo per far dichiarare l'improcedibilità; tale potere è compreso in quello di contraddire, riconosciuto dall'art. 370 c.p.c., e trova giustificazione nell'interesse del controricorrente a recuperare le spese ed ad evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporlo, ove non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione» (Cass. n. 21969/2011, 3193/2016, 20327/2019);

7. seguono la declaratoria di improcedibilità e la condanna alle spese in favore del fallimento controricorrente.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 100,00 ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22/12/2020

Il Presidente


DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, -- 3 MAR. 2021



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

